



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DIVISIONE RISORSE
SETTORE RISORSE UMANE
Personale Tecnico Amministrativo
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 228410
presenze@uniupo.it

Al Personale dell'Ateneo

Oggetto: malattia e reperibilità - Informativa

In base al D. Lgs. 75/2017 e al D.M. n. 206/2017, dal 01/09/2017 è operativo il *Polo unico per le visite fiscali* che accentra nell'I.N.P.S. la competenza esclusiva a svolgere visite fiscali sia su richiesta dei datori di lavoro pubblici e privati sia d'ufficio.

In ragione delle disposizioni normative, pertanto, l'I.N.P.S. può disporre visite di controllo d'ufficio o su iniziativa del datore di lavoro nelle seguenti fasce orarie di reperibilità:

- Mattina 9:00 – 13:00;
- Pomeriggio 15:00 – 18:00.

L'obbligo di reperibilità sussiste nei giorni lavorativi e festivi. La visita di controllo potrà avvenire durante le predette fasce orarie presso la residenza o il domicilio indicato dal medico di base nel certificato di malattia. Il dipendente **deve** mettere in atto tutte le accortezze affinché il medico I.N.P.S. possa svolgere il controllo, quindi **è tenuto a verificare che i dati anagrafici e l'indirizzo di reperibilità inseriti nel certificato siano corretti**. Qualora fosse necessario variare l'indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia, il lavoratore dovrà informare tempestivamente (entro le ore 9:00 del giorno lavorativo precedente) il datore di lavoro attraverso l'invio di una mail a presenze@uniupo.it e sarà il datore di lavoro che avviserà l'I.N.P.S. attraverso gli appositi canali (art. 6 D.M. n. 206/2017).

Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione (entro le ore 9:00 del giorno lavorativo precedente) all'Amministrazione che, a sua volta, ne darà comunicazione all'I.N.P.S.

Nel caso in cui il medico non riesca ad effettuare la visita di controllo domiciliare ne dà immediata comunicazione all'I.N.P.S. e al datore di lavoro. La violazione dell'obbligo di reperibilità da parte del lavoratore è sanzionata a prescindere dall'effettivo stato di malattia del dipendente.

L'ingiustificata assenza del lavoratore all'indirizzo indicato sul certificato medico comporta l'apertura di un procedimento disciplinare, in quanto si configura la violazione dell'art. 55-septies, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 35 comma 12 del C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Università per il quadriennio normativo 2006-2009 siglato il 16/10/2008.

Si rammenta altresì che, ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.L. 12/09/1983 n. 463, convertito in Legge n. 638/1983, *“qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo*



senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni [...], esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.

La decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico si verifica anche quando il medico I.N.P.S. non possa effettuare la visita di controllo per l'indicazione errata dell'indirizzo di reperibilità inserito nel certificato di malattia (messaggio I.N.P.S. n. 4344 del 12/03/2012).

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Pasquini)

VISTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE
(ANNALISA BARBALE)

Trasmessa tramite E-mail

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.